



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 6/4 DEL 31.1.2013**

**Oggetto:** Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 2012. Aiuti agli allevatori per capi morti e aiuti per perdita di reddito.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa la Giunta regionale che a partire dal mese di ottobre 2012 si è sviluppata una nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) causata dal sierotipo BTV1.

Le aziende sede di focolaio sono dislocate nei Comuni ricadenti nella competenza territoriale delle Aziende Sanitarie n. 7 (Carbonia), n. 8 (Cagliari) e n. 4 (Lanusei) dove è stato identificato il ceppo virale che ha causato l'epidemia. L'Assessore precisa che i Servizi veterinari hanno già accertato la morte di circa 9.000 capi, conseguente alla diffusione del virus.

L'Assessore prosegue evidenziando la necessità di attivare un intervento regionale a sostegno degli allevatori danneggiati, in un periodo caratterizzato da una congiuntura economica particolarmente sfavorevole per l'economia isolana ed in particolare per il settore agricolo, con la finalità di consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia e di sostenere il reddito aziendale nel periodo compreso fra la morte o abbattimento degli animali e la ricostituzione dell'allevamento. Tale periodo è stato fortemente condizionato, dilatandosi, a causa della difficoltà a reperire sul mercato regionale animali da vita e in considerazione del divieto di movimentazione vigente che ha limitato fortemente la circolazione del bestiame nell'intero territorio regionale.

Inoltre, nell'attuale evento epidemico numerosi sono gli animali dichiarati infetti che pur restando in vita patiscono condizioni di astenia e forte debilitazione, con conseguente compromissione della produzione.

L'Assessore propone di corrispondere l'aiuto per i capi morti e per la perdita di reddito conseguente alla morte o abbattimento degli animali o alla presenza di capi infetti, secondo le direttive allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli aiuti così disciplinati rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, in quanto risultano coerenti con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 10, e ne soddisfano le condizioni di attuazione. Di conseguenza gli stessi non sono soggetti a



notifica e potranno entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo Regolamento.

L'aiuto può arrivare ad un'intensità massima del 90 per cento della perdita come precedentemente determinata, a termini dell'articolo 10, punto 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1857/2006.

Dai beneficiari degli aiuti sono escluse le aziende in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

La base normativa per l'istituzione dell'aiuto è rappresentata dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali. Le direttive in materia sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura.

La dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell'intervento è stimata in euro 2.000.000 a valere sulle risorse individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, presenti nel bilancio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, e destinate dalla medesima deliberazione al finanziamento di interventi regionali di sostegno e potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e associate, ai sensi dell'articolo 3, comma 34, della legge regionale 16 marzo 2012, n. 6.

L'intervento sarà attuato da ARGEA Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura – istituita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, che provvederà all'istruttoria delle domande e all'erogazione dell'aiuto.

Ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale di approvare l'istituzione dell'aiuto così come disciplinato dalle direttive nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

#### **DELIBERA**

- di approvare l'istituzione dell'aiuto a sostegno degli allevatori colpiti dalla nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), secondo le direttive di attuazione allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 6/4

DEL 31.1.2013

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 2.000.000 a valere sulle risorse individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, presenti nel bilancio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, e destinate dalla medesima deliberazione al finanziamento di interventi regionali di sostegno e potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e associate, ai sensi dell'articolo 3, comma 34, della legge regionale 16 marzo 2012, n. 6;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di impartire con proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente necessarie per l'attuazione dell'aiuto istituito con la presente deliberazione.

Le allegate direttive di attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente in materia di agricoltura per l'acquisizione del parere, conformemente a quanto disposto dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Vicepresidente**

Simona De Francisci